

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 24/2011

06 Giugno 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

NUOVA VERSIONE DEL PROGRAMMA "SIRIA" PER ESERCITARE L'OPZIONE IN MERITO
ALLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI.

AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 1 GIUGNO 2011.

A completamento ed integrazione di quanto già pubblicato nella circolare mensile di Aprile 2011 e nel precedente n. 23 di questa rubrica, **si segnala, come da Comunicato Stampa del 1 Giugno 2011, che è pronta all'uso - sul sito dell'Agenzia delle Entrate - la nuova versione di Siria.**

Con la stessa, il modello per l'esercizio dell'opzione viaggerà completamente in rete e, pertanto, non sarà più necessario, a differenza della precedente versione, scaricare il software.

IL SITO EQUITALIA SI RIFA' IL LOOK. NUOVI SERVIZI ON LINE PER I CONTRIBUENTI.

EQUITALIA – COMUNICATO STAMPA DEL 20 APRILE 2011.

Equitalia, con il comunicato stampa del 20 Aprile 2011, ha reso noto di aver provveduto ad un restyling del suo portale web.

Sono stati, infatti, implementati nuovi ed importanti servizi a favore dei contribuenti, i quali - comodamente da casa ed utilizzando il proprio computer – potranno accedere agli archivi di Equitalia per interrogare l'estratto conto personale.

Praticamente, **sarà possibile - previo accreditamento - reperire informazioni sullo stato dei propri debiti e, tramite il nuovo estratto conto, verificare la propria posizione, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi di sgravio, sospensione e annullamento delle cartelle.**

Ad esempio, si potrà monitorare la conclusione delle procedure di sgravio delle cartelle o di annullamento di multe e seguire il percorso di un tributo da pagare.

Il sito offre anche servizi informativi per capire meglio come affrontare la gestione di un debito o di un'iscrizione a ruolo, con tutte le spiegazioni dettagliate sulla ripartizione degli interessi e delle altre spese.

Tra le nuove funzioni, particolarmente utile ed interessante, quella di **pagare i debiti via web** tramite il sistema *home banking*.

Il nuovo codice Rav consentirà, inoltre, di controllare lo stato dell'eventuale piano di rateizzazione e la presenza di provvedimenti.

Si tratta, *in nuce*, di un vero e proprio sportello virtuale *online* aperto 24 ore su 24, il cui accesso è possibile anche dall'estero.

All'uopo, si segnala che **i soggetti già accreditati, per accedere ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps, possono utilizzare le stesse credenziali per accedere ai servizi on-line di Equitalia senza che sia necessario operare ulteriori registrazioni.**

Il servizio è, quindi, molto utile perché ***si potrà consultare*** tramite un qualsiasi terminale ***la propria posizione debitoria senza l'incombenza di dover sostenere ore di fila presso gli sportelli.***

NEL PROCESSO TRIBUTARIO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE VA EFFETTUATA ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA RICEZIONE DEL PLICO RACCOMANDATO DA PARTE DELL'UFFICIO.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N. 9173 DEL 21 APRILE 2011.

La Corte di Cassazione, ***con la sentenza n. 9173 del 21 Aprile 2011***, è stata chiamata ad esprimere il proprio giudizio di legittimità relativamente alla ***decorrenza del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente a seguito di ricorso presentato all'ufficio finanziario mediante posta.***

In merito, si ricorda che tale possibilità di presentazione del ricorso è stata introdotta con la legge n. 248/2005 – art. 3-*bis* comma 6 - che, recependo il dettato della Corte costituzionale (sentenza n° 520 del 21.11.2002) ha così riformulato il primo comma del succitato art. 22 del D. Lgs. 546/92.

In tale ipotesi (*id:* ricorso presentato all'Ufficio tramite il canale postale), tuttavia, la Giurisprudenza di Legittimità si era espressa in maniera divergente relativamente al *dies a quo* dal quale far decorrere i 30 giorni per la relativa costituzione in giudizio del ricorrente; in particolare, alcune sentenze avevano affermato che i 30 giorni decorrevano dalla data di spedizione del ricorso (*cf.* sentenze n. 20262/2004 – n. 14246/2007 – n. 1025/2008), mentre altre dalla data di ricezione (sent. n. 12185/2008).

Gli Ermellini - con la sentenza in esame - dando atto del difforme orientamento, hanno aderito a questo secondo e meno datato filone interpretativo, statuendo che ***la costituzione in giudizio deve avvenire entro i trenta giorni dalla ricezione del ricorso e non dalla spedizione del plico.***

I Giudici di Legittimità ricordano, infatti, che **l'articolo 16 – comma 5 - del d.lgs. 546/1992**, prevede che ***i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.***

Pertanto, poiché il termine della costituzione in giudizio ha inizio dalla proposizione (*id:* notificazione) del ricorso, esso, specificano i Giudici del Palazzaccio, non può che decorrere dalla data di recapito dell'atto al destinatario.

A nulla rileva, poi, che tra i documenti da depositare nella costituzione in giudizio non sia menzionata la ricevuta di ritorno del plico, ma quella di spedizione. Tale circostanza sta solo a significare che il contribuente può costituirsi in giudizio anche prima, e indipendentemente, dal recapito dell'atto al destinatario.

Aderendo alla tesi contraria, vi sarebbe una palese illogicità rispetto alla notificazione attraverso ufficiale giudiziario (tramite servizio postale), per la quale è pacifica la decorrenza del termine dalla data di ricezione dell'atto e non della spedizione.

Pertanto, alla luce della sentenza testé esaminata, si può tranquillamente affermare che **il ricorso può essere proposto mediante notifica con ufficiale giudiziario, consegna diretta all'Ufficio o con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.**

In quest'ultimo caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione (20 del D.lgs. 546/92).

Tuttavia, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, **il ricorso tributario deve essere depositato nella segreteria della commissione tributaria, a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente.**

Anche questa volta l'intervento della giurisprudenza di legittimità è stato dettato dalla necessità di ricondurre su un piano di assoluta parità la posizione del contribuente rispetto a quella degli uffici finanziari, alla luce dei dettami costituzionali di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

L'INPS CHIARISCE LE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA EROGARE NEI CASI DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA STABILENDO IN QUALI CASI L'EVENTO DEBBA ESSERE CONSIDERATO COME "MALATTIA" O "GRAVIDANZA".

INPS – MESSAGGIO N. 9042 DEL 18 APRILE 2011.

Con il messaggio in commento, l'INPS fornisce indicazioni per la corretta qualificazione di uno degli eventi costituzionalmente garantiti: **la maternità.**

Come noto, **la Costituzione** - art. 38 2° comma - **prevede che in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, vengano assicurati ai lavoratori mezzi necessari alle loro esigenze di vita.** Tale elencazione – per concorde orientamento dottrinario - è ***meramente indicativa e non esaustiva.***

L'art. 2110 c.c., specularmente, **prevede che nei medesimi casi elencati dalla norma costituzionale ed in quelli di gravidanza e puerperio (*rispettivamente: prima del parto e dopo il parto*) sia dovuta al prestatore di lavoro la**

retribuzione nella misura stabilita dalla legge (*id*: legge speciale) ovvero, in mancanza, dagli usi o ancora secondo equità.

Orbene, **l'Inps** – ***con il Msg N. 9042 del 18 Aprile 2011,*** - **precisa che**, una volta determinata **la data di inizio della gestazione**, calcolata conteggiando **300 giorni a ritroso dalla data presunta del parto, l'interruzione della gestazione stessa, spontanea o terapeutica, è qualificabile come:**

- **malattia**: se avviene entro i 180 giorni dall'inizio della gestazione;
- **maternità**: se avviene oltre i 180 giorni.

In base a tale distinzione verranno, conseguentemente, erogate le indennità a carico dell'Istituto assicuratore, indennità normalmente anticipate dal datore di lavoro e successivamente poste a conguaglio dallo stesso all'atto del versamento contributivo.

IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, OLTRE I TERMINI DI SCADENZA, E' PIU' ONEROSO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL T.U.R.

INPS – CIRCOLARE N. 68 DEL 19 APRILE 2011.

Sappiamo bene che in tempi duri e cupi come quelli che stiamo vivendo, è necessario che le autorità competenti – deputate alla regolamentazione e gestione dei mercati finanziari – intervengano continuamente con manovre di politica monetaria, espansive o restrittive, agendo (*seppur non in via esclusiva*) sui tassi di interesse.

In quest'ottica si inquadra l'intervento della **Banca Centrale Europea** che **ha provveduto ad innalzare il Tasso Ufficiale di Riferimento di 0,25 punti percentuali portandolo così, dal 13 aprile 2011, al 1,25%.**

L'aumento del T.U.R., come noto, influisce sul costo connesso al ritardato pagamento dei debiti previdenziali ed assistenziali.

Infatti, il **T.U.R. viene utilizzato come riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, di dilazione e per la definizione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 comma 8 lettera a) della L. 388/2000 (id: omissione contributiva).**

L'INPS, con la circolare N. 68 del 19 Aprile 2011, nel recepire le variazioni della Banca Centrale, comunica le seguenti variazioni dei tassi:

- **Sanzioni civili per omissione contributiva:** (legge 388/2000 - art. 116, comma 8 lettera a) **6,75%** (TUR maggiorato di 5,50 punti);

- **Sanzioni civili per evasione contributiva con ravvedimento spontaneo e pagamento nei 30 giorni successivi:** (legge 388/2000 - art. 116, comma 8 lettera b) secondo periodo: **6,75%** (TUR maggiorato di 5,50 punti);
- **Interessi di dilazione e differimento per piani di ammortamento emessi dopo il 13 aprile 2011:** **7,25%** (TUR maggiorato di 6 punti).

RIFINANZIATI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER IL 2011 - 2012.

MINISTERO DEL LAVORO – NOTA DEL 20 APRILE 2011.

Firmato, in data 20 aprile 2011, l'Accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012.

L'intesa, che proroga per l'anno in corso e per l'anno a venire l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il 2009-2010, **si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata.**

IL VERSAMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA SEGUE LA NORMA APPLICABILE AL CEDENTE MA LIMITATAMENTE AL PERSONALE OGGETTO DEL TRASFERIMENTO.

INPS – MESSAGGIO N. 21062 DEL 23 SETTEMBRE 2009.

Ci è stato richiesto di esaminare, in questa rubrica, il trattamento che un datore di lavoro, non tenuto al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, deve osservare nel caso in cui acquisisca un ramo d'azienda nel quale siano presenti dipendenti per i quali il datore cedente era tenuto al versamento del TFR al Fondo presso l'INPS.

A tale riguardo, è necessario evidenziare che **l'art. 2112 c.c. è una norma posta a tutela del lavoratore nel caso in cui, a seguito di operazioni straordinarie, cambi la figura del datore di lavoro.**

La garanzia a favore del **lavoratore** consiste nel fatto che questi **non debba subire**, per effetto del cambio di titolare del rapporto, **differenze di trattamento economico, né disagi nella gestione della propria posizione.**

In tale ottica, l'INPS – con il messaggio in esame – **ha esteso gli effetti di tale garanzia anche al TFR.**

E' stato, infatti, precisato che **il nuovo datore di lavoro**, *quantunque non sia tenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 755 e successivi della legge 296/2006 (id: stante il numero di dipendenti inferiori a 50)*, **dovrà ugualmente ma con esclusivo riferimento al personale transitato** (id: **quindi NON per i lavoratori che nulla hanno a che vedere con il passaggio**) continuare a versare il TFR al Fondo di Tesoreria se il precedente datore ne era tenuto.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.